



**Presidente della Regione Molise  
COMMISSARIO AD ACTA  
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015**

**OGGETTO: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).**

**DECRETO**

N. 69

IN DATA 18/11/2015

Il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione  
e Sicurezza negli ambienti di lavoro

Davide Martorelli

Il Direttore del Servizio Prevenzione

Michele Gatti

Il Direttore Generale

D. Innocenzi

visto: Il Sub Commissario ad Acta

G. M. M. M.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE**

**COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

**DECRETO**

N. 69

data 18/11/2015

**OGGETTO: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE**

**COMMISSARIO AD ACTA**

**Premesso** che, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013 – 2015 (ai sensi dell'art.15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135) e di procedere alla loro attuazione;

**Vista** la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

**Atteso** che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario:

**Premesso che**

- L'art. 7, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- Il D.lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione alla direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle

sostanze pericolose, all'art.28 conferisce ai competenti Uffici delle Regioni poteri di vigilanza sull'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose e all'art. 29 determina le modalità operative per la corretta gestione dell'esame e dell'analisi dei campioni.

- L'art.7 del D.lgs n. 145/2008 recante "attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche" stabilisce, sulla base del costo effettivo del servizio, che l'ammontare delle tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli sull'immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose da parte degli Uffici competenti delle Regioni e degli Enti Locali, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 28 del D.lgs n. 52/97, è determinata in €.2000,00 (euro duemila,00) per controllo.
- Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
- Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", all'art. 5 bis prevede che il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato Autorità Nazionale competente, provveda, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, al paragrafo 3 all. 1 reca il "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006" stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche";
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, reca "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".

- Il D.lgs n. 52/97 all'art. 29 prevede l'esecuzione degli esami e delle analisi dei campioni prelevati dalle Autorita' di controllo locali da parte di laboratori competenti per territorio, mentre gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle Autorita' di controllo centrali sono eseguiti dall'Istituto Superiore di Sanita'.
- La tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli (REACH) rientra tra le funzioni ed i compiti del Dipartimento di Prevenzione della ASREM;

**Ritenuto** di dovere precedere al recepimento dell'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il 29.10.2009, recante l'adozione del "Sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)", al fine di consentire operatività ed uniformità di applicazione sul territorio regionale a quanto in esso previsto;

**Ritenuto** di istituire un gruppo di coordinamento regionale interdirezionale per l'elaborazione di una proposta di Piano regionale che individui l'ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative, nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell'Accordo, così composto:

- Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Molise, o suo delegato";
- Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, o suo delegato;
- Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale della Regione Molise, o suo delegato;
- Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, o suo delegato;
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASREM, o suo delegato;;

**Ritenuto** di prevedere con successivo provvedimento, in accordo con il Servizio Bilancio Regionale, l'istituzione di apposito capitolo di entrata denominato "Proventi derivanti dall'attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)" e corrispondente capitolo di spesa denominato: "Somme derivanti dall'attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)", cui destinare le somme dovute ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 145/08 e i proventi delle sanzioni relative a violazioni commesse nel territorio della Regione Molise derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi;

In virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2015,

## DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- ✓ di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome Rep.n. 181/CSR del 29.10.2009, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente<sup>4</sup>

la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

- ✓ di individuare, in attuazione di quanto stabilito in detto Accordo:
  - il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della direzione Generale per la Salute quale "Autorità Regionale competente REACH";
  - l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Molise quale struttura territoriale deputata all'attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all'accertamento dell'osservanza alle norme del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, quale struttura deputata ai controlli sulla corretta applicazione dei citati Regolamenti (CE) nn. 1907/2006 e 1272/2008. L'ASREM procederà, con apposito provvedimento, all'individuazione del personale addetto ai controlli in parola, autorizzando lo stesso ad accedere al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell'autorità competente per l'applicazione del REACH in Italia;
- ✓ di istituire un gruppo di coordinamento regionale interdirezionale per l'elaborazione di una proposta di Piano regionale che individui l'ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative, nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell'Accordo, così composto:
  - Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Molise, o suo delegato";
  - Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, o suo delegato;
  - Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale della Regione Molise, o suo delegato;
  - Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, o suo delegato;
  - Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASREM, o suo delegato;
- ✓ di prevedere con successivo provvedimento, in accordo con il Servizio Bilancio Regionale, l'istituzione di apposito capitolo di entrata denominato "Proventi derivanti dall'attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)" e corrispondente capitolo di spesa denominato: "Somme derivanti dall'attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)", cui destinare le somme dovute ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 145/08 e i proventi delle sanzioni relative a violazioni commesse nel territorio della Regione Molise derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi;

Il presente decreto, composto da n. 5. pagine e n. 1 allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

**IL COMMISSARIO ad ACTA**

*Paolo di Laura Frattura*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Rep. n. 181/RS del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che annovera la "tutela della salute" tra le materie di potestà legislativa concorrente;

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;

VISTO l'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» che prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato autorità nazionale competente, provveda d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ALLEGATO A**

**1 - DEFINIZIONI**

1.1 Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento REACH.

1.2 Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) **ispezione**: processo proattivo pianificato e di routine che prevede la raccolta di informazioni per verificare la conformità alle disposizioni del regolamento REACH da parte dell'interessato. Le informazioni possono essere ottenute esaminando i documenti in possesso dell'interessato al controllo, intervistando persone, effettuando monitoraggi, e osservando le condizioni del sito, le pratiche, procedure messe in atto.

b) **audit**: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003).

c) **indagine**: è processo reattivo non di routine in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità.

d) **monitoraggio**: la sorveglianza continua o periodica, effettuate mediante misure, campionamento, test o analisi su sostanze, miscele, articoli, così come su elementi ambientali (aria, acqua, suolo, vegetazione, animali) per determinare il livello di conformità con le disposizioni previste dal regolamento REACH.

**2 - OBBLIGHI GENERALI**

2.1 I controlli sono eseguiti in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato I del decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, di seguito «decreto 22 novembre 2007».

2.2 I controlli riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo e possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

dell'Unione europea con la partecipazione delle Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome e delle articolazioni organizzative di cui al punto 3 del presente paragrafo.

3.6 L'Autorità competente nazionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale sostanze chimiche, di seguito «CSC» e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale, di seguito «ISPRA» per quel che concerne l'attuazione del presente Accordo.

#### 4-GRUPPO TECNICO DI ESPERTI A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE

4.1 Le regioni e le province autonome, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», si avvalgono di un Gruppo tecnico di esperti per l'attuazione del REACH, di seguito «Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome». Il citato Gruppo tecnico è composto da esperti nominati dalle regioni e province autonome, ed appartenenti alle medesime regioni e province o alle Aziende sanitarie locali di seguito «ASL», o alle Agenzie regionali o provinciali per la Protezione ambientale di seguito «ARPA».

4.2 Il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle province di cui al punto precedente e il rappresentante nazionale del Forum dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, operano d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto 22 novembre 2007 per le seguenti attività:

- a) definizione della programmazione nazionale annuale delle attività di controllo;
- b) proposte di linee guida concernenti le attività di controllo considerate le indicazioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA»;
- c) proposte di attività di controllo specifiche, su indicazione dell'ECHA, all'Autorità competente nazionale per la loro attuazione.

4.3 Il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle province autonome di cui al punto 1, del presente paragrafo svolge altresì le seguenti attività:

- a) propone alle articolazioni organizzative di cui al paragrafo 3, punto 3, del presente Accordo le modalità di formazione del personale preposto ai controlli;
- b) supporta il monitoraggio delle attività di controllo svolto dalle regioni e province autonome ai fini della relazione che l'Autorità competente nazionale redige in ottemperanza agli articoli 117, paragrafo 1, e 127 del regolamento REACH.

#### 5 - PERSONALE CHE ESEGUE I CONTROLLI

5.1 Il personale che effettua i controlli è libero da qualsiasi conflitto di interesse attuale e progressivo, diretto ed indiretto, concernente l'unità oggetto dell'attività di controllo e rispetta gli





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**6.3 Il piano nazionale contiene almeno le seguenti informazioni:**

- a) l'individuazione delle priorità di controllo per l'attuazione del regolamento REACH;
- b) il numero minimo dei controlli;
- c) l'eventuale ripartizione delle attività di controllo sull'area geografica di applicazione che può comprendere tutto o parte del territorio nazionale;
- d) la tipologia delle classi di utilizzo merceologico delle sostanze, ivi compresi eventuali controlli analitici;
- e) periodo di tempo
- f) disposizioni per la revisione del medesimo piano

**6.4 Entro il 31 marzo di ogni successivo anno, le Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e province autonome di cui al paragrafo 3, punto 3, del presente Accordo trasmettono all'Autorità competente nazionale le risultanze del monitoraggio delle attività di controllo esplicate nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome, secondo il format predisposto dalla medesima Autorità competente nazionale.**

**6.5 Entro il 31 marzo di ogni successivo anno, USMAF, NAS, ISPESL, Agenzia delle dogane e NOE trasmettono all'Autorità competente nazionale le risultanze dell'annuale attività di controllo effettuata nell'anno precedente, secondo il format predisposto dalla medesima Autorità competente nazionale.**

**6.6 La relazione che l'Autorità competente nazionale redige in ottemperanza agli articoli 117, paragrafo 1, e 127 del regolamento REACH utilizza le risultanze di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo, integrata dalle risultanze derivanti dall'annuale attività di controllo effettuata dal Corpo ispettivo centrale.**

## **7 - LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

**7.1 Le attività di controllo sono eseguite secondo linee guida di cui al paragrafo 6, punto 1, lettera b) del presente Accordo.**

**7.2 Le linee guida identificano le modalità con cui devono essere effettuate le attività di controllo e contemplano almeno i seguenti elementi:**

- a) criteri di verifica e modalità di esecuzione delle attività di controllo, indicate al paragrafo 2, punto 3, in relazione al punto della catena di approvvigionamento della sostanza oggetto del controllo;
- b) utilizzo del sistema interattivo di cui al paragrafo 10;
- c) modalità di adozione dei correttivi eventualmente necessari, ivi comprese le azioni di follow up;
- d) modalità di coordinamento delle ispezioni se svolte da più Autorità;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

- la corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza che nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele;
- d) il rispetto dei termini disposti in una concessione di autorizzazione;

8.3 Le attività di controllo sono avviate senza pregiudizio nelle more dell'adozione delle linee guida di cui ai paragrafi 6, punto 1, lettera b) e 7, punto 3 del presente Accordo.

8.4 Le attività di controllo sono eseguite con il supporto informatico del server REACH-IT predisposto dall'ECHA.

## 9 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI

9.1 I metodi di campionamento ed analisi utilizzati nel contesto delle attività di controllo sono conformi alle norme oggetto del presente Accordo.

9.2 In assenza di disposizioni particolari per il campionamento e le analisi, si fa riferimento a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente ovvero a quelli sviluppati conformemente a protocolli scientifici oppure alla bibliografia internazionale.

## 10 - RETE DEI LABORATORI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

10.1 Le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo.

10.2 L'individuazione dei laboratori di cui al punto precedente avviene in base alle indicazioni provenienti dal suddetto piano nazionale di cui al punto 6.1, lettera a).

10.3 Le regioni e le province autonome, sulla base delle strutture analitiche già esistenti, individuano e promuovono centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale, che operino secondo un modello a rete per l'assolvimento di determinate esigenze analitiche. L'accesso ai servizi dei centri analitici di riferimento interregionale o nazionale avviene attraverso convenzioni tra le regioni e province autonome ed i medesimi centri analitici.

10.4 I laboratori individuati partecipano ad un sistema di valutazione della qualità del dato analitico attraverso circuiti interlaboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

10.5 L'Autorità competente con il supporto tecnico-scientifico del CSC e dell'ISPRA assicura e supporta l'armonizzazione delle prestazioni della rete dei laboratori.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

La programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali, di seguito «controlli» e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, di seguito «regolamento REACH», sono disciplinate in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente accordo e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
On. Dott. Raffaele Fitto